



6946 Ponte Capriasca

telefono
fax
e-mail

+41 91 935 21 60
+41 91 935 21 61
municipio@pontecapriasca.ch

nostro rif.

ORDINANZA MUNICIPALE IN CASO DI NEVICATE O GELO (Risoluzione municipale no. 399 del 19 ottobre 2009)

Il Municipio di Ponte Capriasca richiamato l'art. 107 LOC e tutti gli altri disposti di legge applicabili, in previsione di possibili nevicate o gelate, emana la seguente ordinanza:

1. La neve raccolta dalle strade, dalle piazze e dai posteggi, dove non sarà possibile sgomberarla altrove, verrà depositata su terreni proprietà privata, avendo cura di non causare intralcio o danno.
2. In caso di nevicate lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve, provocati dal passaggio dello spazzaneve sulla pubblica via, davanti agli stabili ed accessi alle proprietà private, deve essere eseguito dai proprietari come pure dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.
3. E' severamente vietato gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse. La neve deve essere ammucchiata sull'area privata, evitando di ostacolare il traffico pedonale e veicolare.
4. Durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada.
I veicoli devono essere allontanati dai detentori o conducenti per consentire un regolare servizio di sgombero della neve. Gli addetti al servizio potranno provvedere alla rimozione dei veicoli che non sono stati tolti tempestivamente dalla strada.
Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
5. I proprietari di stabili devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
I proprietari restano responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
6. È fatto divieto di provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
7. Le cinte, i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.



6946 Ponte Capriasca

telefono
fax
e-mail

+41 91 935 21 60
+41 91 935 21 61
municipio@pontecapriasca.ch

nostro rif.

8. Gli utenti della strada sono resi attenti ai pericoli derivanti da questi fenomeni atmosferici, che spesso si manifestano in modo repentino, anche su tratti di strada normalmente non soggetti o meno al gelo e alla neve.
Gli utenti sono parimenti avvertiti che il Comune non può, in principio, essere tenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli su strade ghiacciate o coperte da neve.
9. Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
10. La presente ordinanza entra in vigore il 9 novembre 2009.
11. La stessa viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni, e più precisamente dal 22.10.2009 al 06.11.2009.
12. Contro la presente decisione é data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Marco Consonni

Il Segretario

Eleonora Promutico